

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 145**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore STIFFONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006**

---

Nuove norme in materia di erogazione di contributi statali alle  
emittenti televisive in ambito locale

---

ONOREVOLI SENATORI. - È esperienza comune che le televisioni locali, in orario notturno, trasmettono quasi esclusivamente programmi a contenuto erotico e pornografico (*spot di chat-line* erotiche, film, eccetera).

Anche se esiste un Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, nel sottoscrivere il quale le emittenti locali si sono impegnate a non trasmettere immagini volgari o pornografiche in orari nei quali i bambini guardano la televisione, riteniamo necessario fissare il principio che, in ogni caso, lo Stato non debba erogare nessun tipo di contributo alle emittenti televisive locali che trasmettono pornografia.

Riconosciamo che la responsabilità maggiore del proliferare di televisioni che, dopo una certa ora, trasmettono programmi erotici, è da ascrivere alla normativa come attualmente concepita, che attribuisce i contributi statali e ne commisura l'entità sulla base del fatturato prodotto dall'impresa radiotelevisiva locale. È evidente che fatturato vuol dire ricavo e, per ottenere più fatturato possibile, bisogna mandare in onda ciò che maggiormente rende, al minor costo di produzione, ovvero maghi e cartomanti, e in notturna, pornografia. Così facendo, oltre ad aumentare il fatturato si ottiene un contributo governativo.

Con ciò non si vuole essere moralisti: infatti, una televisione, nel rispetto delle garanzie sancite nel citato Codice di autoregolamentazione TV e minori, può trasmettere programmi erotici, ma non a spese dello Stato e perciò di tutti i contribuenti.

Non riteniamo sufficienti i correttivi apportati al sistema dal regolamento di cui al Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, con il quale si prevedono decurtazioni dal 20 al 40 per cento dei contri-

buti per le emittenti che siano incorse in provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per violazione dell'articolo 15, commi 10, 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Al fine di sancire l'indisponibilità dello Stato a continuare ad erogare propri fondi a televisioni che svolgono questo tipo di programmazione, proponiamo il presente disegno di legge che prevede appunto che le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che, in qualsiasi fascia oraria, trasmettono programmi o messaggi pubblicitari a carattere pornografico, siano escluse da qualsiasi contributo, provvidenza o incentivo di carattere statale previsto in favore delle emittenti televisive locali.

L'innovazione più importante del presente disegno di legge è però stabilita al comma 2, nel quale, oltre a prevedere che il Governo dovrà predisporre, entro trenta giorni, un regolamento per stabilire le modalità di rilevazione delle violazioni della legge, con la conseguente cessazione dei contributi statali, si fissano i nuovi principi sulla base dei quali stabilire se una televisione locale è meritevole di ricevere contributi da parte dello Stato. Con questa disposizione, che costituisce una vera innovazione di sistema e un'inversione di tendenza, si intende arrivare al risultato di abbandonare il principio dell'attribuzione dei contributi sulla base del fatturato, visto che questo metodo ha comportato le suddette distorsioni, per sancire invece il principio che i contributi statali sono concessi solo alle emittenti locali che scelgono di trasmettere programmi di qualità e di servizio, privilegiando l'informazione, diffondendo cultura e dando rilievo alle proprie realtà territoriali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le imprese di diffusione televisiva in ambito locale che, in qualsiasi fascia oraria, trasmettono programmi o messaggi pubblicitari a carattere pornografico sono escluse dai contributi erogati in base all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, nonché da qualsiasi altra forma di contributo, provvidenza o incentivo di carattere statale previsto in favore delle emittenti televisive locali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti nuovi principi per l'attribuzione dei contributi statali in favore delle emittenti televisive locali basati sulla trasmissione di programmi di qualità e che privilegino contenuti relativi all'informazione, alla cultura ed alle attività locali, nonché le modalità per il monitoraggio dei programmi televisivi in ambito locale ai fini dell'erogazione o della revoca dei benefici economici predetti.

